

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, responsabile area Affari istituzionali e legali, Arpa Emilia-Romagna

NELLA LEGGE SUI CONTI PUBBLICI ANCHE DISPOSIZIONI SUGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

Legge n. 111 del 15 luglio 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio 2011)

Le leggi che contengono disposizioni finanziarie si confermano provvedimenti *omnibus* nei quali vengono inserite norme dal contenuto estremamente eterogeneo tra loro. Così nell'ultima manovra economica approvata dal Governo è previsto anche un articolo (il 35) che dispone "semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni". In particolare viene esteso il regime di semplice comunicazione all'ente locale e alle Arpa per tutte le realizzazioni di impianti di debole potenza e di ridotte dimensioni. La nuova norma potrebbe portare delle difficoltà di raccordo con le indicazioni fornite dalle Regioni.

La Regione Emilia-Romagna dovrà a tal riguardo probabilmente verificare la necessità di integrare la nota di indirizzo emanata il 6 luglio 2011 dal servizio Risanamento atmosferico, elettromagnetico e acustico dell'Assessorato Ambiente.

SISTRI: UNA PROROGA CHIAMA L'ALTRA

Legge 12 luglio 2011 n. 106 - Conversione decreto-legge Sviluppo. (GU n. 160 del 12 luglio 2011)

Che nella vicenda Sistri vi fossero poche certezze era cosa nota da tempo, ma che dopo la proroga prevista dal Dm Ambiente 26 maggio 2011 n. 52 ne intervenisse un'altra nel giro di poco più di un mese, francamente erano in pochi ad aspettarselo.

Invece, con la legge di conversione del decreto "Sviluppo" è avvenuto proprio così.

Tale ultima norma infatti prevede un rinvio almeno fino al 1° giugno 2012 della piena operatività del sistema per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

Il nuovo termine per i piccoli produttori dovrà comunque essere fissato dal ministero entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 70/2011.

Per gli altri produttori dovrebbe rimanere (il condizionale è d'obbligo) l'avvio scaglionato in base al numero di addetti previsto dal citato Dm 52/2011: pertanto partiranno dal 1 settembre le aziende con più di 500 dipendenti e finiranno il 2 gennaio 2012 quelle con meno di 10 lavoratori. Tappe intermedie anche il 1 ottobre, il 2 novembre e il 1 dicembre.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA L'ARPA DIVENTA "VERIFICATORE"

Sentenza TAR Marche n. 363 del 26/5/2011 (www.giustizia-amministrativa.it)

Il Dlgs 2 luglio 2010 n. 104 (codice della giustizia amministrativa), in vigore dal 15 settembre dell'anno scorso, ha dato risalto a un istituto, quello della verifica, che potrebbe impattare significativamente con l'attività delle amministrazioni di natura tecnica come le Arpa.

L'art. 66 del citato Dlgs infatti prevede che, quando il giudice amministrativo (pertanto il Tar o il Consiglio di Stato) debba istruire una causa che presenti profili specialistici particolarmente complessi, possa avvalersi di organismi pubblici che compiano accertamenti tecnici garantendo il contraddittorio tra le parti. Ovviamente si deve trattare di organismi pubblici diversi dalle amministrazioni in causa e pertanto sarà probabilmente frequente che il giudice utilizzi enti di altre Regioni.

Una prima significativa applicazione di questo istituto è contenuta nella recente Sentenza del Tar Marche n. 363 del 26/5/2011 che incarica Arpa Emilia-Romagna di verificare l'impatto acustico che sarà prodotto da un parco eolico in via di costruzione nella provincia di Pesaro. Gli oneri di tali prestazioni verranno posti a carico della parte che risulterà soccombente nel procedimento, e saranno determinati applicando il costo orario previsto nel tariffario dell'Agenzia.

RIFIUTI CAMPANIA: AMMESSO LO SMALTIMENTO FUORI REGIONE

Decreto legge 1 luglio 2011 n. 94 (G.U. n. 151 del 1 luglio 2011) "Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania"

Con questo decreto, approvato a maggioranza dal Consiglio dei ministri, considerato lo stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, viene ammessa, fino al 31 dicembre 2011, la possibilità di smaltire in altre regioni i rifiuti prodotti dall'attività di tritovagliatura negli impianti della Regione Campania. In attuazione del principio comunitario di "prossimità" i rifiuti campani dovranno comunque avere come destinazione prioritaria le regioni limitrofe alla stessa Campania. Tale norma pone pertanto una parziale deroga al generale divieto di smaltimento dei rifiuti urbani fuori regione, sancito dall'art. 182, comma 3 del Dlgs 152/2006.

Il Dl 94/2011 prevede comunque il nulla osta della regione di destinazione.

La circostanza che il Dl sia stato approvato dal Consiglio dei ministri non all'unanimità

rende tuttavia non scontata la sua conversione in legge

GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE VITTIME DEI DISASTRI AMBIENTALI

Legge definitivamente approvata dal Senato il 1 giugno 2011

Con questa norma approvata a larga maggioranza dal Parlamento viene istituita una *Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo*.

La data prescelta è quella del 9 ottobre nella quale ricorre la tragedia del Vajont del 1963, una delle più gravi sciagure naturali causate dal mancato rispetto del territorio e degli equilibri ambientali da parte dell'uomo.

La legge prevede che possono essere organizzate manifestazioni, cerimonie e incontri nelle scuole al fine di promuovere la sensibilizzazione su questi temi.

CARTA DELLE AUTONOMIE E AGENZIE AMBIENTALI

Disegno di legge n. 2259 "Carta delle Autonomie Locali", in discussione presso la Commissione Affari Istituzionali del Senato

La I Commissione del Senato sta esaminando, in sede referente, il disegno di legge n. 2259, il quale interviene sulla complessa tematica della redistribuzione delle funzioni attribuite alle Autonomie locali. Tale importante norma è già stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati nel giugno 2010.

La bozza di articolato licenziata lo scorso 15 giugno dal Comitato ristretto ha eliminato una disposizione, inserita dalla Camera su sollecitazione della Commissione Ambiente, la quale si premurava di mantenere ferme "le competenze riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente".

Tale scelta compiuta dal Comitato ristretto è certamente da stigmatizzare in quanto comporta il rischio concreto di una compressione del ruolo istituzionale delle Arpa-Appa.

È auspicabile pertanto che nel prosieguo del percorso parlamentare del Ddl 2259 la norma a suo tempo approvata dalla Camera venga reintrodotta, evitando così che, da applicazioni troppo schematiche e indifferenziate di principi di semplificazione amministrativa, possa derivare un disconoscimento del valore che ha assunto negli ultimi anni il sistema delle Agenzie ambientali.